



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE SOCIO CULTURALE

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2020 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI INQUILINI DI STABILI DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO.

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Regione Lombardia con il Regolamento n. 11 del 10.10.2019 ha disciplinato le modalità di erogazione del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche.

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi n. 2 e 3 dell'art.25 L.R. n. 16/2016, che si trovano in condizioni di indigenza e di comprovate difficoltà economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale e delle spese per i servizi comuni a rimborso nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2020

Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente avviso, sono i nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche, assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP), inquilini di stabili di proprietà del Comune di Fagnano Olona, appartenenti alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale n. 27/2009 la cui condizione economica non consente di sostenere i costi della locazione sociale e delle spese dei servizi a rimborso.

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, inquilini di stabili di proprietà del Comune di Fagnano Olona di cui al punto 2, in possesso alla data di pubblicazione del presente Avviso dei seguenti requisiti:

- appartenenza alle Aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi dell'art. 31, della legge regionale 27/2009;

- assegnazione da almeno ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione sociale, di un servizio abitativo pubblico;
- possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00;
- assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo art. 25;
- possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'art. 7, c. 1, lett. c), punti 1) e 2), del regolamento regionale n. 4/2017.

Gli assegnatari di cui al punto 2, in possesso dei suddetti requisiti, devono altresì impegnarsi a:

- sottoscrivere il Patto di servizio con l'ente proprietario, che disciplina gli impegni reciproci;
- corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sottoscriva il Patto di servizio, il contributo regionale di solidarietà viene revocato con provvedimento espresso dell'ente proprietario ovvero dell'ente gestore.

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Il comune di Fagnano Olona mette a disposizione la somma assegnata da Regione Lombardia con la d.g.r. n. 3035 del 06.04.2020 e ulteriori somme residue trasferite e non ancora assegnate.

L'entità massima erogabile del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a € 2.700,00.

Il contributo regionale di solidarietà ha carattere temporaneo e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

Il Nucleo di Valutazione, nominato con idoneo atto, determina l'importo annuale del contributo da assegnare previa verifica della difficoltà economica e del rispetto degli impegni di cui al Patto di Servizio sottoscritto negli anni passati.

5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, potranno presentare richiesta di contributo, completa del valore I.S.E.E, dal giorno 24 dicembre 2020 ed entro le 13:00 del giorno 31 dicembre 2020.

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà deve essere presentata direttamente all'Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.

6. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

L'Ente proprietario nomina un responsabile del procedimento (RUP) per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere per l'Ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno all'Ente gestore.

Il responsabile del procedimento assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche e ne approva, annualmente, la graduatoria secondo l'ordine di ISEE crescente assegnando il contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per valutare la sussistenza dei requisiti e le condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva svolta dopo aver verificato il possesso dei requisiti di accesso e propone un elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo.

Il responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto.

Il RUP con il supporto del nucleo di valutazione può valutare l'opportunità di assegnare il contributo ai beneficiari dei contributi degli anni passati, tenendo conto della situazione economica e sociale del nucleo familiare, purché lo stesso abbia adempiuto agli impegni del Patto di servizio sottoscritto.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Sono motivi di non ammissibilità le domande:

- a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti;
- b) inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe utenza;
- c) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta.

8. INFORMATIVA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera b del regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. E' possibile far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

E' possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora se ne ravvisasse la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla valutazione della richiesta presentata; qualora non vengano fornite tali informazioni non sarà possibile procedere all'esame della domanda.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di FAGNANO OLONA e ha i seguenti riferimenti:

Telefono: 0331 616511 Indirizzo PEC: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ha i seguenti riferimenti:

Indirizzo email: dpo@comune.fagnanoolona.va.it

9. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0331/616537 – 616549.

Piazza Cavour n. 9 - CAP 21054 Fagnano Olona (VA)
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 - P.IVA 00214240129
E-mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it
P.E.C. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

